

## STATUTO DELLA FONDAZIONE DELLA COMUNITA' DELLA PROVINCIA DI MANTOVA – ONLUS

### **Art. 1 – Denominazione e sede**

E' costituita una fondazione con i requisiti di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) denominata FONDAZIONE DELLA COMUNITA' DELLA PROVINCIA DI MANTOVA ONLUS detta anche, in forma abbreviata FONDAZIONE COMUNITA' MANTOVANA ONLUS. L'acronimo ONLUS dovrà essere utilizzato nella denominazione, in ogni segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico. La Fondazione ha sede in Mantova.

### **Art. 2 – Scopi**

La Fondazione ispira la propria azione ai seguenti principi:

- autonomia da istituzioni politiche, pubbliche, religiose, sindacali ed economiche
- considerazione obbiettiva delle necessità di intervento su tutto il territorio della Provincia di Mantova
- accoglienza di ogni contributo, anche solo morale, da parte della cittadinanza
- amministrazione improntata alla massima trasparenza e costantemente illustrata al pubblico con i più idonei strumenti di comunicazione
- gratuità delle cariche.

La Fondazione si propone di svolgere attività di beneficenza e di pubblica utilità in particolare di:

- a) promuovere la costituzione di un patrimonio la cui rendita sia permanentemente destinata in beneficenza mediante la concessione di erogazioni gratuite in denaro a favore di enti senza scopo di lucro per finanziamento di attività di assistenza sociale e socio sanitaria, assistenza sanitaria, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione di attività culturali e delle cose di interesse artistico e storico, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, della ricerca scientifica ed altre finalità volte a migliorare la qualità della vita della comunità della Provincia di Mantova.
- b) promuovere direttamente o indirettamente la raccolta di fondi da distribuire insieme alle somme derivanti dalla gestione del patrimonio per le medesime finalità di cui alla lettera a).

La Fondazione può svolgere anche attività di beneficenza diretta a favore di soggetti che vertano nelle condizioni di svantaggio di cui all' art.10 del D.lgs 460/1997 e successive variazioni o modificazioni.

Le modalità attraverso le quali la Fondazione può attuare beneficenza diretta o indiretta sono rimesse alla determinazione del Consiglio.

E' fatto divieto di svolgere attività istituzionali diverse dalla beneficenza e da fini di solidarietà sociale nonché di pubblica utilità. La Fondazione potrà svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie per natura a quelle statutarie in quanto ad esso integrative purchè nei limiti consentiti dalla legge.

### **Art. 3 – Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione e descritti nell'atto costitutivo della Fondazione stessa.

Tale patrimonio potrà venire alimentato con altre donazioni mobiliari ed immobiliari, oblazioni, legati ed erogazioni dei promotori e di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento.

E' fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio.

### **Art. 4 – Entrate**

Le entrate della Fondazione sono costituite:

- dai redditi del patrimonio;

- da ogni eventuale elargizione o contributo di terzi destinati a finanziare iniziative specifiche e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- da ogni reddito derivante da beni temporaneamente affidati alla Fondazione, anche fiduciariamente;
- dall'esercizio di attività accessorie, connesse o strumentali agli scopi della Fondazione.

#### **Art. 5 – Organi**

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri;

#### **Art. 6 – Presidente**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di nomina e revoca di avvocati.

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri nella sua prima seduta, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei votanti.

Il Presidente potrà rimanere in carica solo per due mandati triennali consecutivi.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni e tiene i rapporti con i terzi;
- cura la corretta gestione amministrativa della Fondazione, l'osservanza dello Statuto;
- adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento da lui ritenuto opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione entro venti giorni dalla sua adozione.

#### **Art. 7 – Vice-Presidente**

Il Vice-Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione con le stesse modalità previste per la nomina del Presidente, di cui fa le veci in caso di assenza o impedimento con uguali poteri.

#### **Art. 8 – Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione si compone di undici membri di cui uno nominato dalla Fondazione Cariplo.

I restanti membri sono nominati con la seguente modalità:

6 dal COMITATO DI NOMINA composto da:

- Presidente Fondazione Cariplo
- Presidente della Provincia di Mantova
- Vescovo della Diocesi di Mantova
- Sindaco di Mantova

- Presidente Associazione Industriali di Mantova
- Pro Rettore del Politecnico di Milano Polo di Mantova
- Presidente Ordine dei Notai di Mantova
- Presidente Ordine dei Medici di Mantova
- Presidente Collegamento Provinciale del Volontariato Mantovano o loro rappresentanti.

#### 4 dal COMITATO DEI DONATORI

Il Comitato di Nomina e il Comitato dei Donatori opereranno sulla base di un regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Le Segreterie del Comitato di Nomina e Comitato dei Donatori faranno capo alla Fondazione stessa.

I membri del consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi fino all' approvazione del bilancio relativo all' ultimo esercizio e possono essere confermati per non più di due mandati consecutivi. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica di Consigliere, il mandato del sostituto, nominato attraverso le medesime modalità, dura sino alla scadenza del mandato del Consigliere anticipatamente cessato.

Non possono infine far parte del Consiglio di Amministrazione:

- a) I membri del Comitato di Nomina;
- b) coloro che hanno assunto cariche direttive nell' ambito di partiti e movimenti politici e di associazioni sindacali, rivestite al momento della nomina o che non siano cessate da almeno ventiquattro mesi;
- c) I dipendenti della Fondazione in servizio o il cui rapporto di servizio sia cessato da meno di un anno, nonchè il coniuge e i parenti sino al terzo grado incluso dei medesimi;
- d) I membri del Parlamento italiano e del Parlamento Europeo, del Governo, della Corte Costituzionale, nonchè coloro che siano cessati da tali cariche da meno di ventiquattro mesi;
- e) I membri della Commissione Europea, della Magistratura ordinaria e speciali e degli organi delle Autorità indipendenti, nonchè coloro che siano cessati da tali cariche da meno di dodici mesi
- f) I presidenti, gli assessori e i consiglieri delle Regioni, i presidenti e i consiglieri delle Province, il sindaco e i consiglieri delle Città metropolitane, il sindaco, gli assessori e i consiglieri dei Comuni, i componenti dei corrispettivi organi di Consigli circoscrizionali, Municipi, Unioni di Comuni, Comunità montane e gli altri enti associativi o consortili locali dagli stessi istituiti o costituiti, i presidenti e i consiglieri di amministrazione delle aziende speciali delle istituzioni e degli enti dipendenti dagli enti predetti o a partecipazione prevalente di questi, nonchè coloro che siano cessati da dette cariche da meno di ventiquattro mesi.

**I precedenti Presidenti della Fondazione, se non consiglieri di amministrazione, possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza però aver alcun diritto di voto.**

#### ***Art. 9 – Decadenza ed esclusione***

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica:

- dopo tre assenze consecutive non giustificate;
- per sopravvenute condizioni di incompatibilità che non siano rimosse entro 10 giorni
- per trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice civile.

La decadenza dalla carica è dichiarata dal Consiglio stesso.

Sono cause di esclusione:

- Il mancato rispetto delle norme statutarie e/o regolamentari;

- il compimento di atti che arrechino danno al patrimonio od al buon nome della Fondazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, su iniziativa di un consigliere.

Contro tale decisione è proponibile il ricorso al Collegio dei Probiviri che delibererà in via definitiva.

### ***Art. 10 – Poteri***

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- eleggere il Presidente ed il Vice-Presidente;
- deliberare, a maggioranza dei 4/5 dei suoi componenti, le modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione; alla Fondazione Cariplo compete la possibilità di formulare osservazioni sulle proposte di modifiche statutarie;
- istituire Comitati, Commissioni, adottare consulenze, approvare regolamenti;
- nominare il Segretario Generale;
- redigere ed approvare, entro il mese di novembre, il bilancio preventivo dell'anno successivo, ed entro il mese di aprile, il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- deliberare sulle erogazioni della Fondazione.

Le competenze elencate non sono delegabili.

Il Consiglio ha tutti i poteri per le operazioni ordinarie e straordinarie della Fondazione.

### ***Art. 11 – Adunanze***

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante avviso, recapitato almeno cinque giorni prima di quello dell'adunanza, con l'indicazione dell'Ordine del Giorno.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria ogni due mesi ed in via straordinaria quando il Presidente, od almeno tre consiglieri, lo ritengano opportuno.

In casi d'urgenza può essere convocato a mezzo telegramma o telefax o altro strumento informatico e può svolgersi per audiovideoconferenza a condizione che Presidente e Segretario si trovino nel medesimo luogo e che ogni consigliere possa conoscere i partecipanti e gli atti e i documenti utilizzati.

Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti; con il voto favorevole di almeno quattro; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

### ***Art. 12 – Collegio dei Revisori***

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dalla Fondazione Cariplo tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali. In occasione della prima riunione utile i singoli revisori effettivi nomineranno il Presidente del collegio dei Revisori.

Essi durano in carica tre esercizi ed i membri effettivi, possono essere sempre riconfermati per non più di due mandati consecutivi.

Decade dalla carica il Revisore, come il Consigliere di Amministrazione, che non partecipi al Collegio dei Revisori senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive.

La decadenza dalla carica è dichiarata dal Collegio stesso.

Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione della Fondazione, vigila sull'osservanza delle norme di legge, di Statuto e di regolamento ed, in particolar modo, sulla regolare tenuta della contabilità.

I membri effettivi del Collegio partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

### ***Art. 13 – Collegio dei Probiviri***

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri, nominati dal Presidente del Tribunale di Mantova; e durano in carica tre esercizi.

I probiviri possono riconfermati per non più di due mandati consecutivi.

Il Collegio dirime ogni controversia che dovesse insorgere tra Organi della Fondazione, tra Fondazione e donatori e tra Fondazione e beneficiari delle erogazioni e decide, quale organo d'appello, sulla decadenza od esclusione dei Consiglieri di Amministrazione.

Il Collegio delibera "pro bono et aequo", senza formalità di procedura, salvo sempre il principio del contraddittorio.

### ***Art. 14 – Comitato dei Donatori***

Acquisisce la qualifica di donatore chi ha donato almeno 50.000 euro. I donatori compongono il Comitato dei Donatori. Ogni anno il Collegio dei Revisori formula una graduatoria di coloro – enti, società o persone fisiche – che al 31 dicembre dell'anno precedente hanno contribuito ad incrementare il patrimonio della Fondazione dalla data della sua costituzione con un fondo di almeno 50.000 euro.

Il Comitato dei Donatori ha il compito di nominare quattro membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Il comitato dei Donatori è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione.

Ogni componente ha diritto ad un voto indipendentemente dall' importo conferito e può farsi rappresentare con delega scritta. Ogni delegato non può rappresentare più di un donatore.

Il verbale delle nomine deve essere sottoscritto e messo agli atti della Fondazione

E' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

### ***Art. 15 – Libri Verbali***

Sono tenuti libri verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, ove dovranno essere riportate, in ordine cronologico, le relative deliberazioni. I verbali dovranno essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario di ogni riunione ed approvati dall' Organo cui si riferiscono nella riunione successiva.

### ***Art. 16 – Bilancio***

Gli esercizi decorrono dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio dovrà rispondere ai requisiti della chiarezza e della completezza e dovrà essere accompagnato da Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori.

### ***Art. 17 – Utili***

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione, nonché di quelle ad essa direttamente connesse.

Durante la vita della Fondazione è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o per regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

### ***Art. 18 – Estinzione***

In caso di estinzione della Fondazione, per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale, preferibilmente della provincia di Mantova, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

### ***Art. 19 – Gratuità***

Tutte le cariche ed incarichi statutari nonchè le prestazioni fornite da organismi della Fondazione sono gratuite.

Questa norma potrà essere modificata solo con il voto favorevole di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica.

Le spese potranno essere rimborsate solo nella misura preventivamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

### ***Art. 20 – Norme residuali***

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto, s'intendono richiamate le norme del codice civile in tema di fondazioni riconosciute, nonchè le disposizioni dettate dal D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460 e successive emanande in materia ONLUS.

#### ***NORMA TRANSITORIA:***

**I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori nominati nel 2016 restano in carica fino alla scadenza del loro mandato e pertanto fino alla data della riunione di approvazione del bilancio di esercizio 2018. I Consiglieri nominati in sostituzione dei Consiglieri scaduti a seguito dell' approvazione del bilancio consuntivo 2016 rimangono in carica fino all' approvazione del bilancio consuntivo 2018. Il Comitato di nomina provvede alla nomina dei Consiglieri non di spettanza del Comitato dei Donatori.**

**– ONLUS**

### ***Art. 1 – Denominazione e sede***

E' costituita una fondazione con i requisiti di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) denominata FONDAZIONE DELLA COMUNITA' DELLA PROVINCIA DI MANTOVA ONLUS detta anche, in forma abbreviata FONDAZIONE COMUNITA' MANTOVANA ONLUS. L'acronimo ONLUS dovrà essere utilizzato nella denominazione, in ogni segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico. La Fondazione ha sede in Mantova.

### ***Art. 2 – Scopi***

La Fondazione ispira la propria azione ai seguenti principi:

- autonomia da istituzioni politiche, pubbliche, religiose, sindacali ed economiche
- considerazione obbiettiva delle necessità di intervento su tutto il territorio della Provincia di Mantova
- accoglienza di ogni contributo, anche solo morale, da parte della cittadinanza
- amministrazione improntata alla massima trasparenza e costantemente illustrata al pubblico con i più idonei strumenti di comunicazione
- gratuità delle cariche.

La Fondazione si propone di svolgere attività di beneficenza e di pubblica utilità in particolare di:

- a) promuovere la costituzione di un patrimonio la cui rendita sia permanentemente destinata in beneficenza mediante la concessione di erogazioni gratuite in denaro a favore di enti senza scopo di lucro per finanziamento di attività di assistenza sociale e socio sanitaria, assistenza sanitaria, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione di attività culturali e delle cose di interesse artistico e

storico, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, della ricerca scientifica ed altre finalità volte a migliorare la qualità della vita della comunità della Provincia di Mantova.

b) promuovere direttamente o indirettamente la raccolta di fondi da distribuire insieme alle somme derivanti dalla gestione del patrimonio per le medesime finalità di cui alla lettera

a).

La Fondazione può svolgere anche attività di beneficenza diretta a favore di soggetti che vertano nelle condizioni di svantaggio di cui all' art.10 del D.lgs 460/1997 e successive variazioni o modificazioni.

Le modalità attraverso le quali la Fondazione può attuare beneficenza diretta o indiretta sono rimesse alla determinazione del Consiglio.

E' fatto divieto di svolgere attività istituzionali diverse dalla beneficenza e da fini di solidarietà sociale nonché di pubblica utilità. La Fondazione potrà svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie per natura a quelle statutarie in quanto ad esso integrative purchè nei limiti consentiti dalla legge.

### **Art. 3 – Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione e descritti nell'atto costitutivo della Fondazione stessa.

Tale patrimonio potrà venire alimentato con altre donazioni mobiliari ed immobiliari, oblazioni, legati ed erogazioni dei promotori e di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento.

E' fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio.

### **Art. 4 – Entrate**

Le entrate della Fondazione sono costituite:

- dai redditi del patrimonio;
- da ogni eventuale elargizione o contributo di terzi destinati a finanziare iniziative specifiche e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- da ogni reddito derivante da beni temporaneamente affidati alla Fondazione, anche fiduciariamente;
- dall'esercizio di attività accessorie, connesse o strumentali agli scopi della Fondazione.

### **Art. 5 – Organi**

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri;

### **Art. 6 – Presidente**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di nomina e revoca di avvocati.

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri nella sua prima seduta, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei votanti.

Il Presidente potrà rimanere in carica solo per due mandati triennali consecutivi.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni e tiene i rapporti con i terzi;
- cura la corretta gestione amministrativa della Fondazione, l'osservanza dello Statuto;
- adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento da lui ritenuto opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione entro venti giorni dalla sua adozione.

#### ***Art. 7 – Vice-Presidente***

Il Vice-Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione con le stesse modalità previste per la nomina del Presidente, di cui fa le veci in caso di assenza o impedimento con uguali poteri.

#### ***Art. 8 – Consiglio di Amministrazione***

Il Consiglio di Amministrazione si compone di undici membri di cui uno nominato dalla Fondazione Cariplo.

I restanti membri sono nominati con la seguente modalità:

6 dal COMITATO DI NOMINA composto da:

- Presidente Fondazione Cariplo
- Presidente della Provincia di Mantova
- Vescovo della Diocesi di Mantova
- Sindaco di Mantova
- Presidente Associazione Industriali di Mantova
- Pro Rettore del Politecnico di Milano Polo di Mantova
- Presidente Ordine dei Notai di Mantova
- Presidente Ordine dei Medici di Mantova
- Presidente Collegamento Provinciale del Volontariato Mantovano o loro rappresentanti.

4 dal COMITATO DEI DONATORI

Il Comitato di Nomina e il Comitato dei Donatori opereranno sulla base di un regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Le Segreterie del Comitato di Nomina e Comitato dei Donatori faranno capo alla Fondazione stessa.

I membri del consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi fino all' approvazione del bilancio relativo all' ultimo esercizio e possono essere confermati per non più di due mandati consecutivi. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica di Consigliere, il mandato del sostituto, nominato attraverso le medesime modalità, dura sino alla scadenza del mandato del Consigliere anticipatamente cessato.

Non possono infine far parte del Consiglio di Amministrazione:

- a) I membri del Comitato di Nomina;
- b) coloro che hanno assunto cariche direttive nell' ambito di partiti e movimenti politici e di associazioni sindacali, rivestite al momento della nomina o che non siano cessate da almeno ventiquattro mesi;
- c) I dipendenti della Fondazione in servizio o il cui rapporto di servizio sia cessato da meno di un anno, nonché il coniuge e i parenti sino al terzo grado incluso dei medesimi;

d) I membri del Parlamento italiano e del Parlamento Europeo, del Governo, della Corte Costituzionale, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di ventiquattro mesi;

e) I membri della Commissione Europea, della Magistratura ordinaria e speciali e degli organi delle Autorità indipendenti, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di dodici mesi

f) I presidenti, gli assessori e i consiglieri delle Regioni, i presidenti e i consiglieri delle Provincie, il sindaco e i consiglieri delle Città metropolitane, il sindaco, gli assessori e i consiglieri dei Comuni, i componenti dei corrispettivi organi di Consigli circoscrizionali, Municipi, Unioni di Comuni, Comunità montane e gli altri enti associativi o consortili locali dagli stessi istituiti o costituiti, i presidenti e i consiglieri di amministrazione delle aziende speciali delle istituzioni e degli enti dipendenti dagli enti predetti o a partecipazione prevalente di questi, nonché coloro che siano cessati da dette cariche da meno di ventiquattro mesi.

**I precedenti Presidenti della Fondazione, se non consiglieri di amministrazione, possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza però aver alcun diritto di voto.**

### ***Art. 9 – Decadenza ed esclusione***

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica:

- dopo tre assenze consecutive non giustificate;
- per sopravvenute condizioni di incompatibilità che non siano rimosse entro 10 giorni
- per trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice civile.

La decadenza dalla carica è dichiarata dal Consiglio stesso.

Sono cause di esclusione:

- Il mancato rispetto delle norme statutarie e/o regolamentari;
- il compimento di atti che arrechino danno al patrimonio od al buon nome della Fondazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, su iniziativa di un consigliere.

Contro tale decisione è proponibile il ricorso al Collegio dei Probiviri che delibererà in via definitiva.

### ***Art. 10 – Poteri***

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- eleggere il Presidente ed il Vice-Presidente;
- deliberare, a maggioranza dei 4/5 dei suoi componenti, le modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione; alla Fondazione Cariplo compete la possibilità di formulare osservazioni sulle proposte di modifiche statutarie;
- istituire Comitati, Commissioni, adottare consulenze, approvare regolamenti;
- nominare il Segretario Generale;
- redigere ed approvare, entro il mese di novembre, il bilancio preventivo dell'anno successivo, ed entro il mese di aprile, il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- deliberare sulle erogazioni della Fondazione.

Le competenze elencate non sono delegabili.

Il Consiglio ha tutti i poteri per le operazioni ordinarie e straordinarie della Fondazione.

### ***Art. 11 – Adunanze***

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante avviso, recapitato almeno cinque giorni prima di quello dell'adunanza, con l'indicazione dell'Ordine del Giorno.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria ogni due mesi ed in via straordinaria quando il Presidente, od almeno tre consiglieri, lo ritengano opportuno.

In casi d'urgenza può essere convocato a mezzo telegramma o telefax o altro strumento informatico e può svolgersi per audiovideoconferenza a condizione che Presidente e Segretario si trovino nel medesimo luogo e che ogni consigliere possa conoscere i partecipanti e gli atti e i documenti utilizzati.

Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti; con il voto favorevole di almeno quattro; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

### ***Art. 12 – Collegio dei Revisori***

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dalla Fondazione Cariplo tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali. In occasione della prima riunione utile i singoli revisori effettivi nomineranno il Presidente del collegio dei Revisori.

Essi durano in carica tre esercizi ed i membri effettivi, possono essere sempre riconfermati per non più di due mandati consecutivi.

Decade dalla carica il Revisore, come il Consigliere di Amministrazione, che non partecipi al Collegio dei Revisori senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive.

La decadenza dalla carica è dichiarata dal Collegio stesso.

Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione della Fondazione, vigila sull'osservanza delle norme di legge, di Statuto e di regolamento ed, in particolar modo, sulla regolare tenuta della contabilità.

I membri effettivi del Collegio partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

### ***Art. 13 – Collegio dei Probiviri***

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri, nominati dal Presidente del Tribunale di Mantova; e durano in carica tre esercizi.

I probiviri possono riconfermati per non più di due mandati consecutivi.

Il Collegio dirime ogni controversia che dovesse insorgere tra Organi della Fondazione, tra Fondazione e donatori e tra Fondazione e beneficiari delle erogazioni e decide, quale organo d'appello, sulla decadenza od esclusione dei Consiglieri di Amministrazione.

Il Collegio delibera "pro bono et aequo", senza formalità di procedura, salvo sempre il principio del contraddittorio.

### ***Art. 14 – Comitato dei Donatori***

Acquisisce la qualifica di donatore chi ha donato almeno 50.000 euro. I donatori compongono il Comitato dei Donatori. Ogni anno il Collegio dei Revisori formula una graduatoria di coloro – enti, società o persone fisiche – che al 31 dicembre dell'anno precedente hanno contribuito ad incrementare il patrimonio della Fondazione dalla data della sua costituzione con un fondo di almeno 50.000 euro.

Il Comitato dei Donatori ha il compito di nominare quattro membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Il comitato dei Donatori è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione.

Ogni componente ha diritto ad un voto indipendentemente dall'importo conferito e può farsi rappresentare con delega scritta. Ogni delegato non può rappresentare più di un donatore.

Il verbale del nome deve essere sottoscritto e messo agli atti della Fondazione

E' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### ***Art. 15 – Libri Verbali***

Sono tenuti libri verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, ove dovranno essere riportate, in ordine cronologico, le relative deliberazioni. I verbali dovranno essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario di ogni riunione ed approvati dall' Organo cui si riferiscono nella riunione successiva.

#### ***Art. 16 – Bilancio***

Gli esercizi decorrono dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.  
Il Bilancio dovrà rispondere ai requisiti della chiarezza e della completezza e dovrà essere accompagnato da Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori.

#### ***Art. 17 – Utili***

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione, nonchè di quelle ad essa direttamente connesse.  
Durante la vita della Fondazione è fatto espresso divito di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o per regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

#### ***Art. 18 – Estinzione***

In caso di estinzione della Fondazione, per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale, preferibilmente della provincia di Mantova, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### ***Art. 19 – Gratuità***

Tutte le cariche ed incarichi statutarî nonchè le prestazioni fornite da organismi della Fondazione sono gratuite.

Questa norma potrà essere modificata solo con il voto favorevole di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica.

Le spese potranno essere rimborsate solo nella misura preventivamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

#### ***Art. 20 – Norme residuali***

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto, s'intendono richiamate le norme del codice civile in tema di fondazioni riconosciute, nonchè le disposizioni dettate dal D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460 e successive emanande in materia ONLUS.

#### ***NORMA TRANSITORIA:***

**I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori nominati nel 2016 restano in carica fino alla scadenza del loro mandato e pertanto fino alla data della riunione di approvazione del bilancio di esercizio 2018. I Consiglieri nominati in sostituzione dei**

**Consiglieri scaduti a seguito dell' approvazione del bilancio consuntivo 2016 rimangono in carica fino all' approvazione del bilancio consuntivo 2018. Il Comitato di nomina provvede alla nomina dei Consiglieri non di spettanza del Comitato dei Donatori.**